

N.R..F.: 78/2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 1116 R.F.

N. 289 Cron.

N. 174 Rep.

N. 11 Sent.

TRIBUNALE DI PESCARA

il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:

Dott. Angelo Bozza

Presidente

Dott.ssa Anna Fortieri

Giudice estensore

Dott.ssa Domenica Capezzera

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento per dichiarazione di fallimento promosso da:

SOFIM-GEFINA S.p.a., rappresentata e difesa dagli Avvocati Paolo Pozzetti e Lucio Stenio De Benedictis;

nei confronti di:

CRISANTE VIAGGI S.N.C. DI CRISANTE VALERIANO E EMIDIO, con sede legale in Pescara, Via Catone n. 14. (cf. 01894480688)

Con ricorso depositato in data 13 maggio 2016 la ricorrente ha richiesto il fallimento della debitrice sopra indicata per il mancato pagamento della somma complessiva di € 39.168,95, oltre interessi.

Convocati la ricorrente, la società debitrice ed i soci illimitatamente responsabili davanti al giudice appositamente delegato dal Collegio e notificati ricorso e decreto di convocazione all'indirizzo PEC della debitrice risultante dal registro delle imprese ed ai soci secondo le norme del codice di procedura civile, alle udienze del 26.11.2015 e 04.02.2016 nessuno è comparso per la debitrice e per i soci illimitatamente responsabili.

La ricorrente ha insistito per la dichiarazione di fallimento.

Accertato che la notifica alla debitrice è intervenuta nelle forme e dei termini di cui all'art. 15 LF, quanto alla società e, quanto al socio Crisante Emidio la notifica è avvenuta ai sensi dell'art. 140 c.p.c mentre per il socio Crisante Valeriano la notifica si è perfezionata secondo il rito degli irreperibili ex art. 143 c.p.c., sulla scorta degli atti, dei documenti prodotti dalle parti il Tribunale osserva quanto segue.

1) Indubbia è la competenza territoriale del Tribunale di Pescara, giacché la debitrice ha la propria sede legale in Pescara da oltre un anno e non emergono circostanze che inducano a dubitare circa la corrispondenza tra sede legale e sede effettiva dell'impresa.

2) Non è dubitabile la natura di imprenditore commerciale della debitrice (che esercita l'attività di esercizio e gestione di noleggio autobus) e la sua qualità di imprenditore soggetto a fallimento non risultando dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di esenzione dal fallimento previsti dall'art. 1 comma 2 L.F. come modificato dal d.lgs. 169/2007, idonei ad escludere la natura di impresa soggetta alle disposizioni sul fallimento e non si può, pertanto rinvenire una causa di esclusione della fallibilità.

Ricorre, dunque, il requisito soggettivo richiesto dall'art. 1 L. Fall.;

3) Quanto al requisito oggettivo di cui all'art. 5 L. Fall., dagli atti risulta che:

a) la debitrice non ha soddisfatto il credito della ricorrente, incontestato e portato da 27 effetti cambiari, ammontante ad oltre € 39.000,00;

b) la debitrice non è intestataria di beni immobili così come il socio Crisante Valeriano, mentre i diritti reali immobiliari di cui è titolare il socio illimitatamente responsabile Crisante Emidio sono gravati da iscrizioni ipotecarie (di cui un'iscrizione di ipoteca volontaria concessa quale terzo datore a garanzia di un debito della società) e da un pignoramento immobiliare trascritto nel 2013;

c) la creditrice ha tentato il pignoramento mobiliare che ha, però, avuto esito negativo.

Dagli elementi sopra esposti (e dalla mancanza di elementi di segno contrario non forniti dalla debitrice) emerge una irreversibile impossibilità che quest'ultima faccia fronte regolarmente alle proprie obbligazioni e quindi una situazione di insolvenza integrante il presupposto oggettivo in esame.

4) I debiti scaduti e non pagati dalla debitrice risultanti dagli atti eccedono la soglia di € 30.000,00 posta dall'art. 15 u.c. L. Fall..

5) La società debitrice non è stata cancellata dal registro delle imprese.

- 6) Ricorrono, dunque, le condizioni che impongono la dichiarazione di fallimento della società debitrice.
- 7) La dichiarazione di fallimento della società comporta *ex art.* 147 comma 1 L.F. il fallimento anche dei soci illimitatamente responsabili.
- 8) Non sussistono ragioni per prorogare il termine previsto dall'art. 101 L.F..

P.Q.M.

1) Dichiaro il fallimento di:

- a) **CRISANTE VIAGGI S.N.C. DI CRISANTE VALERIANO E EMIDIO**, con sede legale in Pescara, Via Catone n. 14. (cf. 01894480688)
- b) **CRISANTE Valeriano**, nato a Atri il 16/08/1972 e residente in Pescara, Via Musone n. 3 C.F: CRSVRN72M16A488J;
- c) **CRISANTE Emidio**, nato a Città sant'Angelo il 11/10/1939 e residente in Pescara, Via Catone n. 14, C.F: CRSMDE39R11C750D;
- d) Nomina Giudice Delegato la **Dott.ssa Domenica Capezzer**a in sostituzione della **dott.ssa L. Tiziana Marganella** individuata secondo i criteri di sostituzione stabiliti nella circolare del Presidente della Sezione Civile del 15.10.2015
- e) viste le relazioni depositate ai sensi dell'art. 33 comma V L.F. nell'ambito di procedure precedentemente curate, nomina Curatore, il **Dott. Manfredo Piattella**, con studio in Montesilvano, alla Via Caduti di Capaci n. 5, iscritto all'albo dei dottori commercialisti di Pescara e individuato in base alle caratteristiche ed attitudini professionali insite nella predetta iscrizione ed emergenti dai precedenti incarichi svolti presso questo Tribunale, adeguate alle caratteristiche della procedura prevedibili in base ai dati sin qui acquisiti nonché in possesso di una struttura organizzativa e di risorse che appaiono adeguate al fine del rispetto dei tempi previsti dall'art. 104 ter L.F..
- f) Ordina al legale rappresentante della fallita di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale.
- g) Dispone che il curatore proceda, ai sensi dell'art. 84 l.f., all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa,



nonché su tutti gli altri beni della fallita ovunque essi si trovino e che, non appena possibile, rediga l'inventario a norma dell'art. 87 l.f..

- h) Fissa il giorno *09 giugno* **2016** ore *9,30* per lo svolgimento dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, che avrà luogo davanti al predetto Giudice Delegato, nella stanza posta al terzo piano dell'ala C del Palazzo di Giustizia di Pescara, via Lo Feudo n.1.
- i) Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso del fallito, **termine perentorio fino a trenta prima della data dell'adunanza di cui sopra** per la trasmissione delle domande di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, ai sensi dell'art. 93 L.F. nel testo modificato dall'art. 17 comma 1. Lett. e) del DL. 179/2012 convertito in L. 221/2012, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del curatore, avvisando che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (termine che non vi è ragione di prorogare) verranno trattate come domande tardive a norma dell'art. 101 l.f..

Dispone che la presente sentenza sia notificata, comunicata e pubblicata in conformità a quanto previsto dall'art. 17 l.f. a cura della cancelleria.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del 19 novembre 2015 *23/2/2016*

Il Giudice est.
(Dott.ssa Anna Fortieri)

Il Presidente
(Dott. Angelo Bozza)

Depositato in Cancelleria

il 29 FEB. 2016

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Lucia Di Stupò